



## **Delibera della Giunta Regionale n. 13 del 12/01/2021**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 92 - STAFF - progr. sistema turistico funzioni di supporto tecnico-amminis.

Oggetto dell'Atto:

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA, PRESA D'ATTO DELL'ART. 103 COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO N. 18 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che

- a. l'articolo 5 del DPCM 21 ottobre 2008 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a definire i Regolamenti e ad attribuire le competenze per il funzionamento delle verifiche, per il rilascio dell'attestato, per la sorveglianza periodica attuata sulle strutture assegnatarie, a garanzia del mantenimento nel tempo dei requisiti che hanno in origine concesso il riconoscimento della classificazione alberghiera, nonché le procedure sanzionatorie nei confronti di quelle strutture che non risultassero in possesso degli standard fissati;
- b. l'articolo 1, comma 52, della legge regionale 7 agosto 2014, n.16 prevede che «La Regione Campania, in conformità alla normativa nazionale vigente, aggiorni l'attuale sistema di classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta) e delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n.13 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta) basato su requisiti obbligatori e fungibili ai quali corrisponde l'assegnazione di un punteggio»;
- c. in base al comma 53, del richiamato articolo 1, «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta con proprio provvedimento, gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale relativi ai servizi e alle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive turistiche tenendo conto delle specificità del proprio contesto territoriale e dell'evoluzione del sistema di classificazione a livello nazionale ed internazionale»;
- d. Il comma 55, dell'articolo 1 della richiamata norma n. 16/2014 stabilisce che fino «all'approvazione del provvedimento di cui al comma 53 la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal Comune competente per territorio sulla base della legge regionale 15/1984, della legge regionale 13/1993 e dei requisiti riportati negli allegati ed ha validità quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglienza del Comune di cui al successivo comma 57»;
- e. Il comma 56, articolo 1 stabilisce che «il titolare di una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta dichiara al Comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale per l'avvio dell'attività, per la modifica della classificazione in seguito a mutamenti dei requisiti e per il rinnovo della classificazione almeno trenta giorni prima della scadenza»;
- f. ai sensi del comma 57, articolo 1 della legge n.16/2014, il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di classificazione, procede alle verifiche e con proprio provvedimento la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.
- g. la modulistica regionale per la dichiarazione di classificazione è stata approvata con decreto dirigenziale n. 1 del 09.01.2015 e, successivamente con decreto dirigenziale n. 11 del 31.05.2019, sono stati approvati i nuovi modelli per la classificazione delle strutture ricettive.

**RILEVATO** che,

ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge del 27 novembre 2020, n. 159, "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano

Fonte: <http://burc.regione.campania.it>

la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;

**RITENUTO** doveroso prendere atto che, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, la classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed all'aria aperta di cui all'articolo 1, comma 52 della Legge regionale 7 agosto 2014, n.16 resta efficace per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19;

## VISTI

- a) la legge regionale 7 agosto 2014, n.16
- b) il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

## DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono riportate integralmente richiamate

1. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, la classificazione delle strutture ricettive alberghiere *ed all'aria aperta* di cui all'articolo 1, comma 52 della Legge regionale 7 agosto 2014, n.16 resta efficace per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19;
2. di riservarsi di fornire eventuali indirizzi applicativi, anche sulla base di sopravvenute disposizioni normative in materia;
3. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e al B.U.R.C.